

IL PRESIDENTE

Visti:

- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
- il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- il Regolamento (UE) 2018/1882 relativo all'applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- il Regolamento (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di "indenne" della malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/835 della Commissione del 19 aprile 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per quanto riguarda le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 02 giugno 2023 che modifica gli Allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli Allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;
- Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- La legge 7 aprile 2022 n. 29 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);
- Il D.M. 7 marzo 2008 "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi";
- Il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico 2014;

- Il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici - rev. n. 3- dicembre 2022;
- Il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini detenuti - rev. n. 3- dicembre 2022;
- La Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 977/2020 "Recepimento del "Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della peste suina africana e piano di eradicazione in regione Sardegna per il 2020", approvazione linee guida per l'applicazione del piano in regione Emilia-Romagna. Costituzione del Nucleo di Coordinamento Tecnico Regionale";
- Il Piano di sorveglianza e eradicazione della Peste Suina Africana in Italia per il 2023;
- Il Piano di Sorveglianza per la peste suina africana e peste suina classica: linee guida per la applicazione del piano in regione Emilia-Romagna, anno 2023;
- La Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 1248/2008 "Linee guida per la gestione ed il controllo sanitario dell'allevamento dei suini all'aperto. Criteri di biosicurezza;
- La Delibera Num. 1973 del 22/11/2021 "Art. 19 della Legge N. 157/92 E Art. 16 Della L.R. N. 8/1994: Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026" e s.m.i.;
- la Delibera Num. 1372 del 01/08/2022 "Piano Regionale di Interventi Urgenti per la Gestione, il Controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) nel territorio dell'Emilia-Romagna".
- L'Ordinanza n°5/2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 24/08/2023

Visti altresì:

- l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Rilevato che il virus della Peste Suina Africana (PSA) rappresenta un serio rischio epidemico per i suini allevati determinando, date le caratteristiche, un elevato indice di morbilità e letalità con pesanti conseguenze dirette ed indirette sulle produzioni della filiera;

Rilevato che il virus della PSA sta circolando nella popolazione di cinghiali nelle Regioni Piemonte, Liguria e recentemente anche nei suini selvatici e domestici in regione Lombardia e che la zona di restrizione di tipo I e II, istituite con il Regolamento 2023/594 ed aggiornate con successivi Regolamenti di esecuzione che lo modificano in base alla evoluzione della situazione epidemiologica, risultano ricadere anche in regione Emilia-Romagna;

Considerata quindi la necessità di adottare misure atte al controllo della diffusione della malattia nei suini selvatici (cinghiali) ed alla protezione dei suini allevati;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. Che sia istituita una **zona di restrizione di tipo II per Peste Suina Africana (PSA)**, che comprenda i comuni riportati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e quelli successivamente inclusi a seguito di eventuali modifiche e integrazioni della citata normativa, e che vengano adottate le misure riportate di seguito, riferite rispettivamente ai suini selvatici e domestici. La mappa e l'elenco completo dei comuni compresi nella zona di restrizione II vengono tenuti costantemente aggiornati, con finalità divulgative, sulla pagina web del sito Alimenti e Salute dedicata alla PSA e in particolare alla pagina dedicata alle misure di controllo: <https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/animali/malattie-infettive/peste-suina-africana/misure-controllo/>, nella sezione "Comuni dell'Emilia-Romagna compresi nelle zone di restrizione " e il Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Area di sanità veterinaria e igiene degli alimenti della Regione provvede a darne diffusione a tutti i soggetti interessati.

1.a) Suini selvatici

- I. Nei territori di cui al punto 1) il Comune competente provvede all'affissione di segnaletica su ogni strada di ingresso alle zone soggette a restrizione di tipo II e all'ingresso dei centri abitati, riportante almeno le informazioni principali sulla malattia, i divieti, i comportamenti corretti da adottare. I segnali da affiggere, conformi a quanto previsto dall'ordinanza del Commissario alla PSA n. 5/2023 e successive disposizioni, sono forniti dall'Area di sanità veterinaria e igiene degli alimenti della Regione che si può avvalere della collaborazione delle Autorità Competenti Locali (Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio, di seguito ACL). La ACL coordina a livello locale la sorveglianza per la PSA e garantisce l'implementazione dell'attività di ricerca delle carcasse di suini selvatici, anche avvalendosi, se necessario e in accordo con la regione, di personale appositamente dedicato, coinvolgendo le associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio. La ACL potrà individuare un coordinatore provinciale dell'attività di ricerca attiva delle carcasse. Il coordinatore avrà il compito di definire i territori oggetto di ricerca su parere dell'osservatorio epidemiologico SEER, di fornire indicazioni operative ai cercatori, di verificare l'attività svolta e di rendicontarla al SEER sulla base di tracciati condivisi. La Regione, per il tramite del SEER, raccoglie le rendicontazioni prodotte a

livello locale e garantisce l'alimentazione dei flussi informativi nazionali riportati al punto 13. Inoltre, verifica che la programmazione dell'attività e i relativi risultati raggiunti siano conformi a quanto previsto dall'ordinanza del Commissario n. 5/2023 e successive disposizioni e ne dispone la riprogrammazione, quando necessario. Tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi devono essere testati per PSA e smaltiti come materiale di categoria I. Le carcasse devono essere rimosse dal luogo di ritrovamento per essere trasportate in un **"punto di raccolta"**. Il Gruppo Operativo Territoriale (GOT) individua all'interno dell'area di restrizione II uno o più punti di raccolta che devono essere appositamente designati da parte del sindaco competente, il quale sarà responsabile anche della loro completa gestione ad eccezione del materiale di campionamento che sarà fornito dall'ACL. Tali punti devono essere conformi a quanto di seguito riportato: Il "punto di raccolta" deve avere almeno i seguenti requisiti:

- presenza di idonei detergenti e disinfettanti;
- disponibilità di acqua pulita ed elettricità;
- disponibilità di cella frigo/frigorifero o congelatore o, in alternativa, qualora sia garantito lo smaltimento ogni 48 ore, di contenitori a tenuta;
- materiale per effettuare i campionamenti;
- barriere per evitare l'ingresso di animali;
- un'area per la pulizia e la disinfezione degli strumenti e del vestiario;
- barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante idoneo a disattivare il virus della PSA, come da "Manuale operativo Pesti suine, REV.n.3 DIC.2022"

Le carcasse devono essere sottoposte a campionamento e successivamente stoccate in contenitori a tenuta o celle frigorifere o congelatori per essere successivamente inviate allo smaltimento come materiale di categoria I, con mezzi individualmente equipaggiati con sistema di navigazione satellitare o in alternativa o, in alternativa, sigillati, informando preventivamente l'ACL di destinazione.

In casi eccezionali in cui si renda necessario l'esame anatomico-patologico delle carcasse, le stesse possono essere conferite anche direttamente alla sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia e Emilia-Romagna (IZSLER) più vicina, senza soste intermedie, a condizione che siano trasportate da parte di personale designato dalla ACL competente per territorio che detiene l'elenco degli automezzi e delle persone designate per il trasporto fuori zona di restrizione verso IZSLER.

- II. Sono vietate l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori) di qualsiasi tipologia e specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia nelle attività di addestramento

venatorio, purché nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'Allegato 4 dell'ordinanza n.5. L'attività venatoria può essere svolta con non più di tre cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori. Nei campi di cui all'art. 45, comma 1, lett. c), della Legge Regionale n. 8/1994 destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale non possono essere effettuate immissioni di cinghiali e quelli eventualmente presenti devono essere abbattuti, sottoposti a prelievo di campioni per verificare la presenza di PSA e le carcasse inviate a distruzione ovvero movimentate ai sensi di quanto previsto al successivo punto V del paragrafo 1.a della presente ordinanza.

- III. L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza e nel rispetto del "Piano di controllo della specie cinghiale 2021-2026 della Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii. e/o degli strumenti di pianificazione a riguardo adottati dalla Regione.
- IV. Le Polizie Provinciali e le Aree protette per i territori di loro competenza in qualità di componenti dei GOT dell'Emilia-Romagna e coordinandosi con gli stessi, anche in attuazione di quanto disposto dal Commissario straordinario per la PSA, provvedono all'installazione dei dispositivi di cattura in coordinamento con i referenti dei Settori Agricoltura Caccia e Pesca territorialmente competenti. Le modalità per la gestione delle trappole, la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere conformi a quanto previsto dal "Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026" (e/o dagli strumenti di pianificazione al riguardo adottati dalla Regione) e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Le Polizie Provinciali e le Aree protette raccolgono e inviano alla Regione, Direzione Generale Agricoltura, caccia e Pesca, le informazioni relative alla gestione delle singole trappole nel rispetto di quanto richiesto dal Commissario Straordinario alla PSA e dalla Direzione competente.
- V. La carne, i prodotti a base di carne e i trofei, nonché ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona di restrizione II, non possono essere movimentati al di fuori di tale zona. In deroga al divieto di movimentazione al di fuori dei territori di cui al presente comma, è consentita la movimentazione di carni di cinghiali abbattuti in attività di controllo faunistico per la commercializzazione per il consumo umano, qualora siano dirette ad uno stabilimento di trasformazione, dove le stesse saranno sottoposte ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento (UE) 2023/594 e ss. mm. e ii. In questo caso, i cinghiali abbattuti devono essere stoccati presso un **centro di raccolta** della selvaggina registrato, ritenuto idoneo a tale scopo a seguito di sopralluogo da parte dell'Autorità competente

locale, campionati per la ricerca della PSA e movimentati, solo a seguito di esito favorevole degli esami, verso un Centro di Lavorazione carni di selvaggina (CLS) ubicato comunque in zona infetta, per le successive lavorazioni; dal CLS, fatto salvo l'esito favorevole delle visite ispettive a carico dell'ACL, le carcasse possono essere inviate verso uno stabilimento di trasformazione, ubicato anche al di fuori della zona infetta per essere sottoposte ad un trattamento di riduzione dei rischi, come sopra riportato. I sottoprodotti di tali carcasse dovranno essere smaltiti come materiale di categoria 3 ad esclusione del contenuto del tubo digerente, che andrà smaltito come categoria 2.

- VI. Qualora non sia possibile l'invio ad uno stabilimento di trasformazione, le carcasse dovranno essere inviate al punto di raccolta carcasse di cui al punto I dove verrà effettuato il prelievo prima della distruzione.
- VII. È vietato il foraggiamento di suini selvatici ad eccezione dei casi in cui è previsto l'utilizzo delle esche, per uso attrattivo, finalizzato alle attività di depopolamento e con le modalità già previste dalla normativa di settore. Le Polizie Provinciali, e gli altri soggetti competenti all'interno dei GOT, coordinandosi con gli stessi, verificano il rispetto di tale divieto e adempiono al flusso informativo come descritto al punto 13.
- VIII. L'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, evitando qualsiasi contatto con suini; tali materiali potranno essere destinati esclusivamente ad aziende che non allevano suini e cinghiali, previo parere del GOT. L'utilizzo in aziende suinicole è subordinato allo stoccaggio di almeno trenta giorni per il fieno e novanta giorni per la paglia in siti ove sia garantita l'assenza di contatto con suini domestici e selvatici.
- IX. Nel caso di segnalazioni di suini selvatici in difficoltà ricevute da parte dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS) o da altri Enti preposti, è obbligatorio contattare immediatamente la Polizia Provinciale che si coordina con la ACL per l'abbattimento e per la esecuzione dei test diagnostici. L'ACL organizza il trasporto della carcassa al punto di raccolta o alla sezione locale di IZSLER anche tramite soggetti delegati. Tali capi dovranno essere rendicontati alla regione in attuazione del già citato piano di controllo regionale e/o dagli strumenti di pianificazione adottati dalla Regione.
- X. È vietata la movimentazione di suini selvatici vivi, catturati in aree protette e in tutta la zona di restrizione II, se non finalizzata all'abbattimento immediato degli stessi.
- XI. Le attività all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, ludico-ricreative e sportive di qualsiasi genere in zona II sono autorizzate dal Comune nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'allegato 2, previo parere della ACL. Acquisito tale parere le autorità comunali inviano la comunicazione, corredata dal citato parere, al Commissario

straordinario alla PSA, che ne verifica la conformità al rispetto alle norme di biosicurezza.

- XII. Nei comuni in zona di restrizione II le competenti autorità dovranno rafforzare le operazioni di corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la loro regolare raccolta nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta, prevedendo un'adeguata frequenza dello svuotamento dei cestini.

1.b) Suini detenuti (inclusi i cinghiali)

- I. Il censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, e l'immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle già menzionate attività provvedono le ACL con l'eventuale supporto delle forze dell'ordine.
- II. Le ACL programmano la macellazione immediata dei suidi eventualmente detenuti all'interno di allevamenti familiari o in allevamenti commerciali della tipologia semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispongono il divieto di ripopolamento.
- III. Le ACL programmano altresì la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale. Dispongono inoltre e verificano il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento.
- IV. La Regione, valutata la situazione epidemiologica, può consentire il proseguimento o la ripresa dell'attività degli allevamenti di tipo commerciale, informando preventivamente il Ministero della salute e il Commissario straordinario alla PSA, previa verifica della sussistenza di macelli designati verso cui movimentare i capi detenuti in tali allevamenti e previa verifica dell'adozione di misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e ss. mm. ii. e dei livelli di biosicurezza di cui al Decreto ministeriale 28 giugno 2022 attraverso la compilazione delle apposite check list e il loro inserimento nel sistema Classyfarm.it, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 1248/2008 "*Linee guida per la gestione ed il controllo sanitario dell'allevamento dei suini all'aperto. Criteri di biosicurezza*" per quanto riguarda gli allevamenti della tipologia "semibrado". Le verifiche dell'adozione delle misure di biosicurezza rafforzate vanno eseguite due volte l'anno, con intervallo minimo fra di esse di quattro mesi. In assenza di tali requisiti si procederà alla

macellazione immediata dei suini detenuti come da punto II e III.

- V. Qualora non sia possibile attuare le misure di cui ai precedenti punti II e III, la Regione può attuare quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del Regolamento (UE) 2016/429 (depopolamento).
- VI. Per l'applicazione di quanto previsto ai punti II, III e V, la Regione assicura l'effettuazione di una valutazione preventiva della possibilità e capacità di abbattimento e macellazione, ivi compresa la disponibilità di stabilimenti designati, definendo adeguate procedure operative.
- VII. Le ACL, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verificano il rispetto di quanto previsto dal dispositivo ministeriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022. In zona di restrizione di tipo II è sospesa la possibilità di aprire nuovi allevamenti di suini "non DPA."
- VIII. Le ACL eseguono il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall'art.9, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2020/689.
- IX. Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con l'ACL la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA.
- X. È fatto divieto di movimentare i suini detenuti, le carni fresche e i prodotti a base di carne, i sottoprodotti e il materiale germinale, come riportato nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e ss.mm. ii;
- XI. Le ACL possono concedere in deroga l'autorizzazione alla movimentazione unicamente previo parere della Autorità Competente Regionale (ACR), se sono soddisfatti i seguenti punti:
 - L'ACL ha valutato che il rischio di diffusione della PSA sia trascurabile ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento UE 2023/594, sentito il Centro di Referenza nazionale (CEREP) e il Commissario alla PSA;
 - L'ACL dispone che i suini movimentati in deroga rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della PSA (15 gg.) ai sensi dell'allegato 2 del Regolamento Delegato UE 2020/687;
 - siano rispettate le condizioni generali di cui all'art. 28, paragrafi da 2 a 7 del regolamento delegato UE 2020/687;
 - Prenotifica all'ACL competente sullo stabilimento di destinazione e verifica della disponibilità alla ricezione della partita;
 - Esame clinico effettuato dall'ACL nelle 24 ore precedenti la movimentazione sui suini detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati, effettuato in accordo a quanto previsto dal vigente "Manuale operativo Pesti suine nei suini detenuti REV. N.3 -Dicembre 2022".

- Siano rispettate le condizioni generali supplementari riguardanti i movimenti, (art. 15 regolamento UE 2023/594 e ss. mm. ii.) gli stabilimenti (art. 16 Regolamento UE 2023/594) e i mezzi di trasporto (art. 17 Regolamento UE 2023/594 e ss. mm. ii.).

2. Che sia istituita una **zona di restrizione di tipo I per Peste Suina Africana (PSA)**, che comprenda i comuni riportati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e ss.mm. ii., e che vengano adottate le misure riportate di seguito, riferite rispettivamente ai suini selvatici e domestici. La mappa e l'elenco completo dei comuni compresi nella zona di restrizione I vengono tenuti costantemente aggiornati sulla pagina web del sito Alimenti e Salute dedicata alla PSA e in particolare alla pagina dedicata alle misure di controllo <https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/animali/malattie-infettive/peste-suina-africana/misure-controllo/>, nella sezione "Comuni dell'Emilia-Romagna compresi nelle zone di restrizione" e il Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione, Area di sanità animale e igiene degli alimenti provvede a darne divulgazione a tutti i soggetti interessati.

2.a) Suini selvatici

- La ACL territorialmente competente coordina a livello locale la sorveglianza per la PSA e garantisce l'implementazione dell'attività di ricerca delle carcasse di suini selvatici, anche avvalendosi, se necessario, di personale appositamente dedicato coinvolgendo anche associazioni di volontariato attive sul territorio e tutti i soggetti afferenti al GOT previa adeguata formazione, in accordo con la Regione. La ACL, quale componente del GOT, potrà individuare un coordinatore provinciale dell'attività di ricerca attiva delle carcasse. Il coordinatore avrà il compito di definire i territori oggetto di ricerca su parere dell'osservatorio epidemiologico (SEER), fornire indicazioni operative ai cercatori, verificare l'attività svolta e rendicontarla al SEER sulla base di tracciati condivisi. La Regione, per il tramite del SEER, raccoglie le rendicontazioni prodotte a livello locale e garantisce l'alimentazione dei flussi informativi nazionali riportati al punto 13 della presente ordinanza. La ACL competente per territorio, anche per il tramite della Polizia provinciale, svolge un'attività di sensibilizzazione per incentivare ed incrementare le segnalazioni di ritrovamento di carcasse o animali moribondi o coinvolti in incidenti stradali, attraverso distribuzione di materiale informativo disponibile sul sito Alimenti e Salute, mediante incontri con associazioni di volontariato e attraverso ogni altra iniziativa utile allo scopo.
- L'attività venatoria, e quella di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992, devono essere svolte

nel rispetto delle specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla presente Ordinanza, tenendo conto della situazione epidemiologica. L'attività venatoria e quella di controllo alla specie Cinghiale devono essere finalizzate all'eliminazione del maggior numero di capi possibile.

A) La forma di prelievo venatorio d'elezione nei confronti della specie cinghiale è quella selettiva e in sub-ordine, la tecnica della girata. Nelle aree in cui tali tipologie di intervento non siano applicabili e/o efficaci, è consentito anche il prelievo venatorio tramite la braccata, per la sola stagione 2023-2024; in questo caso i caposquadra designati dovranno raccordarsi costantemente con il referente del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competente, in coordinamento con il GOT, al fine di valutare la congruità degli interventi con la situazione epidemiologica e con l'obiettivo ulteriore di contenere eventuali spostamenti di cinghiali verso aree indenni o altre Regioni, prevedendo lo svolgimento delle azioni ad una congrua distanza dalle stesse. Le singole azioni in braccata possono essere sospese dal referente del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competente, in coordinamento con il GOT, qualora si ravvisi un rischio più elevato di diffusione del virus. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a) dell'Ordinanza del Commissario n.5/2023, la programmazione di ogni azione venatoria verso la specie cinghiale deve essere preventivamente inviata, con cadenza settimanale, al Gruppo Carabinieri Forestali e Nucleo Carabinieri Forestali territorialmente competente, al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca e alla Polizia Provinciale territorialmente competente, indicando modalità operative e personale coinvolto. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, lettera b) dell'Ordinanza del Commissario n.5/2023, le azioni venatorie verso la specie cinghiale devono essere rendicontate, con cadenza settimanale, al Gruppo Carabinieri Forestali e Nucleo Carabinieri Forestali territorialmente competente, al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca e alla Polizia Provinciale territorialmente competente.

B) L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della Legge n.157/1992 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto del "Piano di controllo della specie cinghiale 2021-2026 della Regione Emilia-Romagna" e ss.mm. e ii. e/o degli strumenti di pianificazione a riguardo adottati dalla Regione. In ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lettera a) e b) dell'Ordinanza del Commissario n.5/2023, le Polizie Provinciali si coordinano con il Gruppo Carabinieri Forestali circa le modalità applicative.

- Con riferimento all'utilizzo di trappole quale mezzo di riduzione della popolazione di suini selvatici, le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti e del vigente "Piano di controllo del cinghiale 2021-2026 della Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii. e/o dagli strumenti di pianificazione a riguardo adottati dalla Regione.

Le Polizie Provinciali raccolgono e inviano alla Regione, Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, le informazioni relative alla gestione delle singole trappole nel rispetto di quanto richiesto dal Commissario Straordinario per la PSA e dalla Direzione competente. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA, previo parere del Commissario Straordinario alla PSA che all'occorrenza può richiedere il parere del Gruppo Operativo degli Esperti (GOE), sulla base dell'andamento dei risultati della sorveglianza passiva.

- I capi di cinghiale abbattuti non possono uscire dalla zona di restrizione I e possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione, e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA. A tal fine, i cinghiali abbattuti devono essere stoccati presso un centro di raccolta della selvaggina, registrato, ritenuto idoneo a tale scopo a seguito di sopralluogo da parte dell'Autorità competente locale, campionati per la ricerca della PSA ed essere movimentati solo a seguito di esito favorevole degli esami.

In deroga al divieto di movimentazione al di fuori dei territori di cui al presente comma, i cinghiali abbattuti possono essere destinati ad uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Regolamento (UE) 2023/594 e ss. mm. ii.

In questo caso, i cinghiali abbattuti devono essere stoccati presso un centro di raccolta della selvaggina, campionati per la ricerca della PSA da parte della ACL o sotto il suo controllo da parte di personale formato. I campioni effettuati da parte di personale formato, devono essere conferiti all'IZSLER per il tramite dell'ACL o direttamente su specifica delega della ACL. Le carcasse possono essere movimentate a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA verso un CLS sito nelle zone di restrizione II o I.

I sottoprodotti di tutte le carcasse di cinghiali abbattuti in zona di restrizione I dovranno essere smaltiti come materiale di categoria 3 a carico dell'operatore, ad eccezione del contenuto del tubo digerente che verrà smaltito come materiale di categoria 2.

In casi diversi da quanto descritto sopra, le carcasse dovranno essere inviate alla distruzione con mezzi individualmente equipaggiati con sistema di navigazione satellitare o, in alternativa, sigillati, informando preventivamente l'ACL di destinazione.

- È vietato il foraggiamento di suini selvatici ad eccezione dei casi in cui è previsto l'utilizzo delle esche, per uso attrattivo, finalizzato alle attività di depopolamento e con le modalità già previste dalla normativa di settore. Le Polizie

Provinciali, e gli altri soggetti competenti all'interno dei GOT, coordinandosi con gli stessi, verificano il rispetto di tale divieto e adempiono ai flussi informativi che verranno concordati nell'ambito del nucleo di coordinamento regionale.

- Nel caso di segnalazioni di suini selvatici in difficoltà ricevute da parte dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS) o da altri Enti preposti, è obbligatorio contattare immediatamente la Polizia Provinciale che si coordina con la ACL competente per territorio per l'abbattimento e per la esecuzione dei test diagnostici. L'ACL organizza il trasporto della carcassa al punto di raccolta o alla sezione locale di IZSLER, anche tramite soggetti delegati. Tali capi dovranno essere rendicontati alla Regione in attuazione del piano di controllo regionale.
- È vietata la movimentazione di suini selvatici vivi se non finalizzata all'abbattimento immediato degli stessi, catturati in aree protette e in tutta la zona di restrizione.

2.b) Suini detenuti (inclusi i cinghiali)

- Censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle già menzionate attività provvedono le ACL con l'eventuale supporto delle forze dell'ordine.
- Esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689, di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e delle altre categorie di suini con un peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica.
- Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini, l'operatore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con l'ACL la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA.
- Macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento.
- L'ACL provvede alla verifica delle misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti commerciali così come previsto dall'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e ss. mm. ii. e dei livelli di biosicurezza, dando priorità a quelli di tipologia "semibrado", attraverso la compilazione delle apposite check list e il loro inserimento nel sistema Classyfarm.it. Le verifiche dell'adozione delle misure di biosicurezza rafforzate vanno eseguite due volte l'anno, con intervallo minimo fra di esse di quattro mesi. In caso di

riscontro di non conformità l'ACL, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrive modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Il proseguimento dell'attività è subordinato al rispetto delle condizioni di deroga generali e specifiche previste dal Regolamento (UE) 2023/594, secondo quanto riportato al punto 1b) IV.

- Rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell'obbligo di validazione del Modello 4 da parte dell'ACL, con prenotifica da parte dell'operatore pari ad almeno 72 ore precedenti lo spostamento previsto.
- I movimenti di partite di suini detenuti nei territori di cui al presente articolo all'interno della zona di restrizione I e al di fuori e verso il restante territorio nazionale, sono autorizzati dalle ACL competenti sugli stabilimenti di partenza e di destinazione, ove diverse, previo parere dell'ACR subordinato ad una valutazione del rischio favorevole ed al rispetto delle seguenti condizioni:

- lo stabilimento di partenza rispetta le misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e ss. mm. ii. e i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 oltre che, per gli allevamenti della tipologia "semibrado", la Delibera di Giunta Regionale 1248/2008 "Linee guida per la gestione ed il controllo sanitario dell'allevamento dei suini all'aperto. Criteri di biosicurezza".
- Prenotifica all'ACL competente sullo stabilimento di destinazione e verifica della disponibilità alla ricezione della partita.
- Esame clinico effettuato dall'ACL nelle 24 ore precedenti la movimentazione sui suini detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati, effettuato in accordo a quanto previsto dal vigente "Manuale operativo Pesti suine nei suini detenuti REV. N.3 -Dicembre 2022".
- Rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto di cui all'articolo 17 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
- Se del caso, effettuazione dei test di identificazione del virus della PSA secondo le indicazioni fornite dal SEER.

- L'ACL, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto previsto dal Dispositivo ministeriale DGSAF n. 12438 del 18 maggio 2022. In caso di inottemperanza al citato Dispositivo, salvo che il fatto costituisca reato, l'ACL dispone gli specifici provvedimenti di tipo sanzionatorio. È fatto divieto di aprire nuovi stabilimenti non DPA in zona 1.

3. Che in tutto il territorio regionale chiunque riscontri la presenza di carcasse di cinghiale o resti di carcasse, ha

l'obbligo di darne segnalazione alla ACL, anche per il tramite di IZSLER.

4. Che in tutto il territorio regionale l'operatore che detiene suini in allevamenti familiari o semibradi comunichi alla ACL ogni suino morto riscontrato nello stabilimento. L'ACL garantisce il controllo virologico dei casi sospetti, come definiti dall'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE)2020/689 e di tutti i suini morti negli allevamenti familiari, nonché, negli allevamenti semibradi, dei suini morti aventi un peso maggiore di 20Kg.
5. Il divieto di ripopolamento per gli allevamenti suini della tipologia familiare in tutto il territorio regionale, eccezion fatta per quelli insistenti nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, i quali potranno ripopolare dal 01/10/2023 al 28/02/2024 alle seguenti condizioni:
 - a) che l'allevamento risulti già iscritto nella Banca Dati Nazionale come allevamento familiare, stabulato, non cessato;
 - b) che ad un codice aziendale sia associato esclusivamente un allevamento ad orientamento produttivo familiare;
 - c) che l'allevamento sia conforme ai requisiti di biosicurezza previsti dal D.M. 28/06/2022 per gli allevamenti familiari;
 - d) che al 01/03/2024 gli allevamenti familiari di cui al punto 5) siano già depopolati;
 - e) che, qualora nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, pervengano alla ACL richieste di aperture di nuovi allevamenti familiari, queste potranno essere consentite esclusivamente previo sopralluogo con esito favorevole volto alla verifica dei requisiti di biosicurezza previsti dal D.M. 28/06/2022 per gli allevamenti familiari;
6. Che in tutto il territorio regionale tutti gli operatori che registrano i propri stabilimenti in cui vengono detenuti suini in BDN per la prima volta o che apportino variazioni dell'orientamento produttivo/modalità di allevamento siano obbligati a rispettare i requisiti di biosicurezza stabiliti dal D.M. 28 giugno 2022, o dal dispositivo ministeriale DGSAF n. 12438 del 18 maggio 2022 (Orientamento produttivo non DPA) prima della chiusura del procedimento amministrativo; la presenza di tali requisiti dovrà essere valutata nel corso del sopralluogo preventivo da parte dell'AUSL.
7. E' vietata l'apertura di nuovi allevamenti con orientamento produttivo" collezione faunistica -diversa da giardino zoologico "(Cosiddetti "santuari"). Nei santuari già censiti andrà predisposto un controllo clinico e documentale entro 48 dall'arrivo di nuovi suini. Fino all'esito della visita clinica gli animali dovranno essere mantenuti in isolamento.
8. Nelle province con comuni compresi in zone di restrizione I e II, siano disposte da parte delle ACL, verifiche dei livelli di biosicurezza previsti dal D.M. 28 giugno 2022, attraverso la compilazione delle apposite check list e il loro inserimento nel sistema Classyfarm.it, con le seguenti percentuali di controllo:

almeno il 20% degli allevamenti commerciali di tipo stabulato, compreso l'1% stabilito dal D.M. 28 giugno 2022 e un terzo degli allevamenti di tipo semibrado.

9. Che negli stabilimenti di suini detenuti, la mortalità sia registrata giornalmente, distintamente per ogni capannone, al fine di rilevare tempestivamente gli eventuali aumenti, adempiendo a quanto previsto dall'articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo 136 /2022 e per il corretto inserimento in BDN entro sette giorni dall'evento. Le ACL verificheranno a campione le registrazioni effettuate, anche tramite modalità da remoto.
10. Che nel restante territorio regionale non ricadente nelle zone di cui ai commi 1 e 2 della presente ordinanza, la movimentazione di suini selvatici catturati sia finalizzata alla macellazione o all'abbattimento, limitata esclusivamente all'ambito territoriale e autorizzata dalla ACL.
11. Che nel restante territorio regionale non ricadente nelle zone di cui ai commi 1 e 2 della presente ordinanza siano applicate le misure previste dal Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e ss. mm. ii., ribadendo che le carcasse dei cinghiali abbattuti in attività di controllo attuato ai sensi del vigente "Piano di controllo del cinghiale 2021-2026 della Regione Emilia-Romagna" e ss.mm. ii, rimangano nella disponibilità di colui che le abbatte.
12. Che i "Nuclei di coordinamento locali", istituiti in attuazione della DGR n. 977/2020, siano da intendersi rappresentativi e con le medesime funzioni dei gruppi operativi territoriali (**GOT**) previsti dall'articolo 15 dell'Ordinanza n. 5/2023 del Commissario straordinario alla PSA e assicurino l'operatività in applicazione delle strategie definite dall'Unità di Crisi Regionale (UCR) affiancata dal nucleo di coordinamento Regionale (NCR), istituite con DGR n. 977/2020.
13. Che, per adempiere agli obblighi informativi relativi alla sorveglianza e al controllo della PSA, sia definita la modalità di seguito descritta.
 - i. Il SEER, per conto della Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della persona, salute e Welfare, Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Area di sanità animale e igiene degli alimenti, aggiorna gli applicativi del portale Vetinfo con modalità e periodicità previste dalle disposizioni nazionali e invia gli altri dati richiesti dal Ministero della Salute o dal Commissario straordinario alla PSA, relativi a:
 - sorveglianza attiva e passiva e relativi esiti, compresi i dati di attività di ricerca carcasse, fermo restando quanto di competenza delle ACL per l'alimentazione del sistema SINVSA, come previsto dalla DGR 977/2020 - piano di sorveglianza della PSA;

- dati relativi ai punti di raccolta carcasse in zona di restrizione, comunicati al SEER dalle ACL;
 - alimentazione del sistema SIMAN per quanto riguarda i casi sospetti, confermati e estinti.
- ii. La Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione invia i dati richiesti dal Ministero della Salute, dal Commissario straordinario alla PSA, e da ISPRA, relativi ai cinghiali abbattuti in caccia e in controllo, in zone di restrizione e in zone libere, coordinando la raccolta dei dati da parte di tutti i soggetti competenti (Polizie Provinciali, Aree Protette regionali e nazionali, ATC, AFV, ecc.), fermo restando la mancanza di un sistema informativo nazionale dedicato.
- iii. Nell'ambito del nucleo di coordinamento regionale, in accordo con i GOT, verranno concordate le modalità di scambio e comunicazione dei dati in relazione a quanto previsto dall'Ordinanza n.5/2023
- iv. I dati relativi all'attività di ricerca attiva delle carcasse sono inviati dal personale che effettua le ricerche al coordinatore provinciale dell'attività, per l'assemblaggio e la trasmissione al SEER, ai fini dell'invio al livello centrale
14. In relazione alla figura dei "bioregolatori" si prende atto di quanto previsto all'articolo 16 dell'Ordinanza n. 5/2023 del Commissario straordinario alla PSA e si prevede che la loro attività sia indirizzata principalmente alle zone di restrizione I e II per PSA. La formazione prevista dal succitato articolo dell'ordinanza commissariale in Emilia-Romagna è svolta dai servizi veterinari in collaborazione con IZSLER; a riguardo si ritiene valida la formazione di cui all'Allegato 1, paragrafo "Formazione". Sul territorio regionale saranno ammessi solamente bioregolatori abilitati al prelievo venatorio per la specie cinghiale e le figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato 1 al Decreto Interministeriale 13 giugno 2023, coordinati dalla Polizia Provinciale competente quale componente del GOT e in accordo con lo stesso.
15. Le disposizioni alla presente Ordinanza integrano ma non sostituiscono le misure previste dall'ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5/2023 e successive disposizioni e sono aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia europei o nazionali emanati.

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente
Stefano Bonaccini